Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

STATUTO

Delibera n. 27 del 11/7/2000.

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI

Art.1.
(Definizione del comune)

1. Il comune di Torre San Patrizio e` ente autonomo locale che ha rappresentativita` generale della comunita` residente nel proprio territorio secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello Stato e del presente statuto.

Art.2.
(Territorio e sede municipale)
1. Il territorio del comune si estende per kmq.11,92 e confina con i comuni di Fermo, Monte Urano, Montegranaro, Rapagnano e Monte San Pietrangeli.
2. Il palazzo civico, sede comunale, e` ubicato nel capoluogo, in piazza Umberto I^.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, meglio specificate nel regolamento di funzionamento, il consiglio puo` riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.3.
(Denominazione e gonfalone)
1. Il comune tutela la sua denominazione, che puo` essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si puo` esibire il gonfalone.
3. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Art.4.
(Albo pretorio)
1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e su attestazione dello stesso ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5
(Principi di azione, liberta`, uguaglianza,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

solidarieta`, giustizia e associazione)

1. Il comune fonda la propria azione sui principi di liberta`, di uguaglianza, di solidarieta`, di giustizia e di associazione indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana, la parita' giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni della comunita` locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce la funzione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale.
5. Riconosce e favorisce le organizzazioni di volontariato tendenti a promuovere lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile della comunita`.
6. Realizza i propri fini e le proprie funzioni attraverso la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali.

Art.6.

(Funzioni del comune)

1. Il comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunita`.
2. E` titolare di funzioni proprie. Esercita, altresi`, secondo le leggi statali e regionali,le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.
3. Obiettivi preminenti del comune sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e l'attuazione di misure e decisioni atte ad assicurare ai cittadini la migliore qualita` della vita.
4. Il comune svolge, tra le altre, le seguenti funzioni amministrative:
   a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
   b) viabilita`, traffico e trasporti;
   c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g) servizi in campo sociale, della sanita`, della scuola, dello sport, della formazione professionale e degli altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunita` e al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

CAPO II.

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.7.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Organi)

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
2. Il consiglio comunale e` organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attivita` propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
Il sindaco e` responsabile dell'amministrazione ed e` il legale rappresentante del comune.Egli esercita inoltre funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Art. 8.
(Consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale e` dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunita`, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potesta` e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalita` e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita`, trasparenza e legalita` ai fini di assicurare imparzialita` e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonche` le modalita` di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarieta`.

Art.9
(Sessioni e convocazione)

1. L'attivita` del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione puo` avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e` effettuata dal Presidente del Consiglio se nominato, o dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purche` di competenza consiliare.
5. La convocazione e` effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto puo` prevedere anche una seconda convocazione.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui e` stata gia` effettuata la convocazione e` sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e puo` essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui e` stata convocata la seduta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la piu` ampia partecipazione dei cittadini.
8. Le proposte di deliberazione e la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 10.
(Funzionamento)

1. La convocazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Nella stesura del regolamento sono tenuti presenti, in eguale misura, i criteri che consentono alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi brevi, senza essere oggetto di situazioni ed interventi dilatori.
3. Il regolamento, in particolare, disciplina:
   a)la convocazione del consiglio comunale;
   b)le sedute e la relativa verbalizzazione;
c)il quorum strutturale che non puo` essere comunque inferiore ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati, anche in seconda convocazione, senza computare il Sindaco;
   d)la presentazione di interrogazioni e mozioni;
   e)l'organizzazione dei lavori del consiglio;
4. In attesa del regolamento le delibere, se non diversamente disposto, si intendono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art.11
(Commissioni)

1. Il consiglio comunale potra` istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza e` attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovra` essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 12
(Consiglieri)

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunita` alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parita` di voti sono esercitate dal piu` anziano di eta`.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facolta` di far valere le cause giustificative delle assenze, nonche` a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non puo` essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13
(Diritti e doveri dei consiglieri)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalita` e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonche` dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attivita` amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco oppure dal presidente del consiglio comunale, qualora eletto, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attivita` della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 14 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere e` tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14.
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facolta` o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

Art. 15.
(Presidenza del consiglio comunale)

1. Il presente statuto prevede l'istituzione del Presidente del Consiglio in conformita` a quanto previsto dalla legge 265/99. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati elettorali e subito dopo la convalida degli eletti il consiglio comunale puo` procedere ad eleggere tra i suoi membri il Presidente del consiglio comunale. In sede di prima applicazione l'elezione del Presidente dovra` avvenire nella prima seduta successiva alla data di esecutivita` del presente statuto comunale.
2. L'elezione del presidente del consiglio comunale avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni verranno assunte dal consigliere piu` anziano ai sensi dell'art.1 comma 2 ter legge 81/93. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio comunale o fino alla sua decadenza per effetto di revoca, dimissioni o impedimento.
4. Il Presidente del Consiglio comunale oltre ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, provvede a :

a)rappresentare il consiglio;
b)predisporre l'ordine del giorno;
c)fissare la data delle riunioni del consiglio e la convocazione dello stesso, previa intesa con il sindaco;
d)diramare gli avvisi di convocazione del consiglio;
e)presiedere le adunanze consiliari;
f)proclamare la volonta` consiliare;
g)ha poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
h presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
i)ha il coordinamento delle attivita` delle commissioni consiliari e la vigilanza sulle stesse.

Art.16.
(Attribuzioni della giunta)

1. Appartiene alla giunta il compito di collaborare nell'amministrazione del comune ed operare con il sindaco attraverso deliberazioni collegiali. Al diritto-dovere attribuito alla giunta di concorrere alla attuazione degli indirizzi generali del consiglio corrisponde correlativamente il dovere del consiglio di esercitare in forma proceduralmente collaborativa la funzione deliberativa nella quale si concretizza la potesta' di indirizzo e controllo attribuitagli.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili dei servizi.
3. In particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilita` ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d) assume attivita` di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) ESPRIME PARERE SULLA nomina e revoca DEL direttore generale ED autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui e` rimesso l'accertamento della regolarita` del procedimento;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivita` dell'apparato;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.

Art.17.
(Nomina e composizione della giunta comunale)

1. I componenti della giunta ,tra cui un vicesindaco, sono nominati normalmente tra i consiglieri dal sindaco e presentati al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Possono essere nominati assessori anche soggetti esterni al consiglio purche` dotati dei requisiti di eleggibilita` e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
2. Gli assessori possono essere revocati dal sindaco che ne da motivata comunicazione al consiglio, provvedendo alla loro sostituzione entro 15 giorni.
3. La giunta e' composta dal sindaco e da 4 assessori, in ragione alla dimensione demografica del comune.

Art.18.
(Funzionamento della giunta)

1. La giunta e` convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attivita` degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalita` di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.19
(Ineleggibilita` e incompatibilita`
alla carica di assessore)

1. Le cause di ineleggibilita` e di incompatibilita` alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
3. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita` profesisonale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Agli assessori e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art.20.
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Della approvazione della mozione di sfiducia il segretario informa il prefetto per le incombenze di competenza.

4. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia e' rimesso al comitato di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art.21.

(Funzioni, elezione, distintivo e giuramento del sindaco)

1. Il sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del comune e rappresenta l'ente. Esercita quale ufficiale di Governo le attribuzioni affidategli dalla legge nei servizi di competenza statale.

2. Il sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del consiglio comunale e ne sovrintende l'andamento generale. Provvede a dare impulso e coordinare l'attivita' degli altri organi comunali. Dirige l'attivita della giunta mantenendone l'unita' di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal consiglio.

3. Distintivo del sindaco e` la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del comune, da portarsi a tracolla.

4. Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale nella prima seduta dopo la convalida degli eletti annunciando la seguente formula: Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e l'ordinamento del comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Art.22.

(Attribuzioni del sindaco quale organo comunale)

1. Ai sensi dall'articolo 36 della citata legge n. 142 del 1990, il sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) convoca e presiede la giunta e, qualora non sia stato nominato un presidente, convoca e presiede il consiglio fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento;

b) convoca la prima seduta del consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

c) nomina e revoca il vicesindaco e gli assessori;

d) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, rispettando per le nomine e le designazioni il termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio ovvero i termini di scadenza del precedente incarico;

e) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza e' espressamente attribuita al consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data di entrata in vigore della citata legge n.142 del 1990;

f) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze previste per legge;

g) stipula gli accordi di programma;

h) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

settore e sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonche gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;
i) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'aposito albo; conferisce e revoca al segretario comunale, previa delibera di giunta, le funzioni di direttore generale;
l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dall'art. 51 della citata legge n. 142 del 1990 e s.m.i., dallo statuto e dal regolamento comunale per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
m) promueve ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni e societa` appartenenti al comune svolgano la loro attivita` secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
n) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi
comunali e provinciali per la gestione associata di uno o piu' servizi. Egli puo' nominare per dette incombenze un proprio delegato, anche permanente, nel qual caso dovra` darne tempestiva comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva;
o) vigila sul servizio di polizia municipale;
p) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni.

Art. 23.
(Attribuzioni del sindaco nei servizi
di competenza statale)

1. Ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 142 del 1990, il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita` e di igiene pubblica;
c)allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanita` ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumita` dei cittadini.
3. Se l'ordinanza e` rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui eventualmente sono incorsi.

Art. 24
(Potere di delegazione del sindaco)

1. Oltre a quanto previsto dalla legge , il sindaco puo' delegare al vicesindaco ed ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza.
2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio;
3. L'atto di delega e della sua revoca e' comunicato anche al consiglio comunale.

Art.25
(Vicesindaco)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'incarico della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55.
2. Quando il vicesindaco e' temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore piu' anziano di eta'.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco le funzioni sono assunte dal vicesindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

Art. 26.
(Concentrazione dei mandati. Divieto di incarichi e consulenze. Dimissioni)
1. Il sindaco che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica, non e' immediatamente rieleggibile alla medesima.
2. Al sindaco e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e provincie.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

CAPO III

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Art.27.
(Disciplina delle adunanze)
1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale e` investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarita` e la liberta` delle discussioni e delle decisioni.
2. Ha facolta` di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare sul verbale.
3. Puo`, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione di chiunque e` causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art.28.
(Votazioni)
1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni. Votano per appello nominale quando e` richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un membro.
2. Nessuna deliberazione e` valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
3. Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto e` limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, a scalare.
4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al terzo comma hanno riportato maggiori voti.
5. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salva diversa disposizione di legge.

Art.29.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Sostituzione del segretario)

1. Nel caso in cui il segretario deve lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme contenute nell'articolo 279 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, oppure e` assente o impedito, e` sostituito da chi ne ha la funzione.

2. Se la sostituzione non puo` aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario e` incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto gia` in discussione.

3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non puo` aver luogo.

Art. 30.

(Regolamenti)

1. Nel rispetto della legge e del presente statuto, il consiglio adotta i regolamenti di cui all'articolo 5 della citata legge n.142 del 1990, nonche` quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.

2. I regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana, di polizia rurale e le loro variazioni sono sottoposti alla discussione del consiglio dopo che lo schema proposto sia stato depositato per trenta giorni presso gli uffici del settore pertinente, con facolta` per chiunque residente di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte. Il deposito deve essere opportunamente pubblicizzato in anticipo. Copia del materiale pervenuto e` rimesso alla giunta ed ai capigruppo consiliari, con le valutazioni dell'ufficio competente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la discussione della proposta di regolamento.

3. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 46 della citata legge n.142 del 1990 entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

4. Il comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali, consegnandone copie al prezzo di puro costo.

Art. 31.

(Deliberazioni e pareri obbligatori)

1. Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta deve contenere, quali allegati, i pareri dei responsabili dei servizi interessati prescritti dall'articolo 53 della legge n. 142 del 1990.

2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

Art.32.

(Soggetti tenuti ai pareri)

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarita` tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze e` compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

2. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarita` contabile, il quale deriva da valutazioni:

a) di capienza della disponibilita` del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione dell'impegno nei registri contabili;

b) della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;

c) di conformita` alle norme fiscali;

d) di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilita`.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarita` tecnica e contabile, il responsabile del servizio e` il soggetto che, dotato di licenza di scuola media superiore o equipollente ha, anche di fatto la responsabilita` e la direzione di un servizio avente imputazione di competenze, anche disomogenee, se privo di articolazioni interne. Nel caso di assenza o di impedimento del responsabile del servizio, provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce.

Art. 33.
(Conflitto di interessi nei pareri)

1. In osservanza dell'articolo 279 del citato regio decreto n. 383 del 1934, il segretario e i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita` proprie verso il comune o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilita` dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
3. Nei casi di cui al primo comma, il parere e` dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio.
4. Se quanto previsto nel terzo comma non e` realizzabile, si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 53 della citata legge n. 142 del 1990 e il segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.
5. Nei casi di cui al primo comma, il segretario, dovendosi astenere, dichiara nella proposta tale circostanza.

CAPO IV.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ALLA INFORMAZIONE

Art. 34.
(Valorizzazione e promozione della partecipazione popolare)

1. In conformita` al disposto di cui all'articolo 6 della citata legge n. 142 del 1990, il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialita` e la trasparenza dell'attivita` dell'ente.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Il comune promuove e valorizza, inoltre, la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale ed amministrativa attraverso l'istituto del Consiglio Comunale dei Giovani" con le seguenti modalita` operative:
a) fanno parte del Consiglio dei Giovani i ragazzi e le ragazze di eta` compresa fra i 10 e i 15 anni;
b) i giovani sono eletti dai loro coetanei;
c) un giovane, eletto presidente dell'assemblea, copresiede con il sindaco o l'assessore alle politiche giovanili il Consiglio dei Giovani;
d) eccetto il sindaco o l'assessore alle politiche giovanili, l'assemblea deliberante e` composta da giovani;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) l'elezione dei rappresentanti dei giovani si terranno presso le scuole locali con modalita` concordate con l'amministrazione comunale e l'autorita` scolastica;
f) Il consiglio dei Giovani potra` deliberare sulle seguenti materie: problemi e dei bisogni dei giovani, in particolare quelli legati all'abitazione, al tempo libero, all' urbanistica, alle manifestazioni culturali, ecc.;
g) il Consiglio dei Giovani gestisce una somma annuale assegnata dal comune che rappresenta parte della spesa inserita nel bilancio di previsione per le politiche giovanili;

3. I rapporti tra tali forme associative ed il comune sono disciplinati dal regolamento della partecipazione che deve contenere, fra l'altro, norme dirette a:
a) limitare la partecipazione alle forme associative costituite per iscritto il cui statuto e` ispirato ai principi democratici ed e` depositato in copia conforme con l'indicazione del numero degli aderenti;
b) precisare che il fine della partecipazione e` la gestione degli affari pubblici della collettivita` senza ingresso a finalita` corporative o utilitaristiche o personali;
c) indicare il riferimento istituzionale delle libere associazioni;
d) individuare un locale per le riunioni dell'assemblea dei rappresentanti legali delle associazioni ammesse alla partecipazione e dell'assemblea informale degli elettori residenti nel comune. Questa assemblea e` preceduta da pubblici avvisi affissi a cura dei promotori i quali provvederanno a far pervenire al sindaco i voti e le proposte democraticamente assunte con l'indicazione del numero dei partecipanti, dei votanti e il risultato delle votazioni.

Art. 35.
(Forme di consultazione della popolazione)

1. Il comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli industriali e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti relativi agli strumenti urbanistici locali, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti.
2. Il regolamento della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione delle consultazioni che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 36.
(Referendum)

1. Il referendum consultivo e` indetto dal sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma della deliberazione, del consiglio comunale ovvero di richiesta di un quarto degli elettori su semplici, univoci e chiari quesiti relativi a materie di esclusiva competenza del comune.
2. Non e` ammesso il referendum in materia di bilanci, tributi e tariffe ed ogni quesito deve essere accompagnato dalla quantificazione dei costi e della relativa copertura.
3. Sull'ammissibilita` del referendum si pronuncia un`apposita commissione formata dal sindaco, dal segretario comunale, dai capigruppo consiliari e dal difensore civico se nominato.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune.
5. Il referendum e` efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato e` quello che raccoglie la maggioranza dei consensi validamente espressi.
6. Il consiglio delibera sulla indicazione del referendum nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati.
7. Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con operazioni elettorali COMUNALI, provinciali e circoscrizionali.
9. Il referendum consultivo e` disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme elettorali.

Art. 37.
(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, le associazione e gli enti possono rivolgere al comune, in forma scritta istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'amministrazione comunale, degli enti e delle istituzioni dipendenti.
2. Le istanze, quali manifestazioni di volonta` e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al sindaco, o per esso al consiglio o alla giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, nonche` al difensore civico se nominato.
3. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione, rivolte al sindaco, o per esso al consiglio o alla giunta, al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti, secondo le rispettive competenze.
4. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al sindaco, o per esso alla giunta e al consiglio, al presidente degli enti e delle istituzioni dipendenti, secondo le rispettive competenze.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al sindaco, o per esso alla giunta o al consiglio, sono inviate al segretario che ne dispone il protocollo e la trasmissione all'organo competente.
6. Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al primo comma debbono essere date dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento ed entro sessanta giorni se e` stata coinvolta la giunta o il consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'amministrazione nonche`, se necessario, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendono prendere, attinenti all'oggetto.
7. Un quinto dei cittadini elettori del comune puo` presentare al consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
8. Il consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del sindaco, e` tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

Art.38.
(Procedimento amministrativo e
responsabile dei procedimenti)

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, se non ha contenuto generale, motivato.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, quando cio` non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi ed individua, altresi`, i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini ed i loro compiti.
3. In mancanza di prescrizione diversa, ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro trenta giorni, salva la proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie disposta con provvedimento motivato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei cittadini, e` organizzato sulle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale. E` retto da criteri di economicita`, efficacia e pubblicita` e non puo` essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche da cittadini, qualsiasi mozione, emendamento e quesito referendario e` ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri finanziari per il comune, ne prevede espressamente la quantificazione e la copertura con risorse di bilancio.
6. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni e` subordinato al rispetto del principio del giusto procedimento che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri tecnici, contabili e di legittimita`.

Art. 39.
(Partecipazione al procedimento)

1. L'avvio del procedimento e` comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Se sussistono particolari esigenze di celerita` o la comunicazione personale non e` possibile o risulta gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche` i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta` di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge e presentando memorie scritte e documenti pertinenti.
4. L'amministrazione puo` concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi, altresi`, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanita`, igiene, edilizia e polizia locale.
6. Al procedimento puo` partecipare, a tutela dell'imparzialita` dell'atto amministrativo e degli interessi non rappresentati, il difensore civico, se nominato.

Art.40.
(Diritto di accesso e di informazione)

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui e` in possesso l'amministrazione. Il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento il quale individua i casi in cui e` applicabile l'istituto dell'accesso differito.
2. La consultazione degli atti e` gratuita. Il rilascio di copie e` sottoposta al solo pagamento del costo.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Il comune promuove, altresi`, la diffusione dell'informazione sull'attivita` amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene piu` idonei.
5. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.

Art.41.
(Difensore civico)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consiglio comunale puo` eleggere un difensore civico. La votazione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei votanti.
2. Dura in carica cinque anni; esercita le sue funzioni
fino alla nomina del successore ed e` rieleggibile per una sola volta, anche in continuita` di mandato.
3. All'ufficio del difensore civico puo` essere nominato un cittadino anche non elettore del comune, che offre garanzia di indipendenza, probita` e provata competenza giuridica e amministrativa.
4. Non puo` essere eletto difensore civico:
a) chi ha ricoperto nell'ultimo anno incarichi pubblici elettivi o, negli ultimi cinque anni, incarichi elettivi nell'ambito di partiti politici a qualsiasi livello, nonche` chi e` stato candidato nelle precedenti elezioni politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali;
b) chi si trova in condizioni di ineleggibilita` a consigliere comunale;
c) chi e` membro del comitato regionale di controllo.
5. Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita` e puo` essere revocato, solo per inabilita` ed inadempienza grave, con delibera consiliare approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art.42
(Funzioni, prerogative e mezzi)

1. Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialita` e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa.
2. Il difensore civico:
a) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni, di enti ed organismi;
b) ha diritto di accesso agli uffici, puo` chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia opposto il segreto d'ufficio, salvi i casi di legge; puo` partecipare ai procedimenti amministrativi a tutela dei cittadini interessati;
c) puo` interloquire direttamente con gli amministratori e con i responsabili degli uffici e dei servizi e richiedere al sindaco provvedimenti disciplinari a carico di questi ultimi;
d) segnala al sindaco ed agli organi competenti, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
e) puo` rendere pubblici i risultati della propria attivita` nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, fermo il dovere di comunicazione del risultato ai cittadini richiedenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone;
f) puo` invitare l'amministrazione a riesaminare gli atti emanati se riscontra irregolarita` e vizi procedurali;
g) presenta al consiglio ogni anno una relazione sulla attivita` svolta o sulle disfunzioni rilevate, con proposte per la loro eliminazione. La relazione e` discussa dal consiglio entro 60 giorni dal deposito. Puo` inviare, altresi`, al sindaco, alla giunta o al consiglio, nonche` al segretario, relazioni su specifici casi di particolare rilievo o che richiedono tempestiva segnalazione o urgente intervento;
h) e` sottoposto a vincolo del segreto d'ufficio.
3. Al difensore civico sono assegnate risorse finanziarie, personale e strutture adeguate alle funzioni.
4. Al difensore civico compete una indennita` mensile non superiore alla meta` dell'indennita` di carica spettante al sindaco.

CAPO V.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art.43.
(Caratteristiche e forme di gestione)

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzioni di beni e attivita` rivolte a realizzare fini sociali della collettivita` comunale ed a promuoverne lo sviluppo economico e civile. La loro gestione e` caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bonta` e puntualita` di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente al quale devono essere assicurate, comunque, idonee informazioni.
2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal consiglio comunale sulla base di una valutazione comparativa delle diverse forme di gestione previste dalla legge in relazione alla migliore efficienza ed economicita` del servizio.
3. Salve le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio fra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.
4. Il sindaco riferisce almeno ogni anno, in sede di bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul costo dei servizi pubblici nonche` sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.

Art. 44.
(Aziende speciali e istituzioni)

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione e` composto da cinque membri.
2. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione e del presidente dell'azienda speciale a coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della giunta e del consiglio comunale, i soggetti gia' rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e societa` nonche` coloro che sono in lite con l'azienda, nonche` i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attivita` concorrenti o comunque connessi ai servizi dell'aziende speciali.

2 bis. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda e di oltre meta' dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

3. Il direttore dell'azienda speciale e` scelto per pubblico concorso e assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato o pubblico. Il direttore della istituzione puo` essere anche un funzionario facente parte dell'organico del comune ed assunto secondo le modalita` di legge fissate per i dirigenti o i direttivi.

3 bis. Il sindaco, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, nomina l'intero consiglio di amministrazione dell'istituzione che dal suo seno, nomina il presidente nella sua prima seduta. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione coloro che rivestono la qualifica di consigliere o assessore del comune presso enti, aziende e istituzioni. Alla revoca del presidente e dei membri dell'istituzione provvede il sindaco.

4. Le aziende speciali e le istituzioni hanno l'obbligo del pareggio economico del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Ad esse vanno garantite

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

risorse finanziarie compensative in relazione ai casi di gratuita` del servizio erogato o a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che possono essere fissati dal comune, dalla regione o dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.
5. Le istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituzione stessa.
6. Gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni sono lo statuto aziendale, i regolamenti, i bilanci, i programmi e i piani attuativi degli indirizzi comunali, i conferimenti di capitale, la pianta organica, la nomina del direttore e dei dirigenti, la disciplina delle tariffe e gli atti generali determinati dallo statuto dell'azienda e dal regolamento della istituzione. Mentre gli statuti aziendali sono deliberati dal consiglio comunale ed approvati dal comitato regionale di controllo, gli altri atti fondamentali sopraelencati sono deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione ed approvati entro 30 giorni dalla giunta municipale. Se la delibera non e` oggetto di rilievi entro 30 giorni dalla ricezione s'intende approvata. La vigilanza e le funzioni ispettive sulle aziende e sulle istituzioni sono esercitate dalla giunta attraverso gli uffici comunali, salvi, i controlli contabili e di gestione dei competenti revisori dei conti.

CAPO VI.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.45.
(Collaborazione tra enti)

1. Il comune puo` sempre concludere accordi con ogni amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attivita` di interesse comune.
2. Il comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la provincia, la regione e lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il comune collabora, altresi`, con i comuni contermini per la gestione piu` efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del comune in enti ed organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attivita` svolta al sindaco, che la sottopone al consiglio comunale unitamente al conto consuntivo.

Art.46.
(Convenzione e consorzi)

1. Il comune stipula convenzioni con altri comuni e con la provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi che, per essere gestiti in maniera piu` economica ed efficiente, richiedono una forma semplice di cooperazione fra piu` soggetti locali.
2. Il comune costituisce consorzi con altri comuni e con la provincia per lo svolgimento di piu` funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera piu` economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra piu` soggetti locali.

Art.47.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Accordi di programma e conferenze di servizi)
1. Il sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di prevalente competenza comunale che richiedono per la loro realizzazione una azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
2. Quando in un procedimento amministrativo il comune ritiene opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o deve acquisire nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il sindaco puo` indire una conferenza di servizi di tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

CAPO VII.

UFFICI E PERSONALE

Art.48.
(Principi strutturali e organizzativi)
1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttivita` e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attivita` svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilita` strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti; d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilita` delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 49
(Organizzazione degli uffici e del personale)
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformita` alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalita`, economicita`, di gestione e flessibilita` della struttura;
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicita`.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 50
(Regolamento degli uffici e dei servizi)
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilita` di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo e` attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potesta` di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalita` dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi piu` operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalita` e responsabilita`.
3. L'organizzazione del comune si articola in unita` operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneita`, in strutture progressivamente piu` ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali. 4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 51
(Diritti e doveri dei dipendenti)

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo CATEGORIE in conformita` alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attivita` al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale e` tenuto ad assolvere con correttezza e tempestivita` agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli e` altresi` direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalita` con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrita` psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle liberta` e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonche` la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti gia` approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresi` al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonche` delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalita` di gestione della tecnostruttura comunale.

Art.52
(Direttore generale)

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, puo` nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. 2. In tal caso il direttore generale dovra` provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 53
(Compiti del direttore generale)

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartira` il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La durata dell'incarico non puo` eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che puo` procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonche` in ogni altro caso di grave opportunita`.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 54
(Funzioni del direttore generale)

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilita`, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta; c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attivita` degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilita` intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 55
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attivita` dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 56
(Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti gia` deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Essi provvedono altresi` al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilita` dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilita` gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco; l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il sindaco puo` delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 57
(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalita` previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo` deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalita`.
2. IL SINDACO nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi puo` assegnare, nelle forme e con le modalita` previste dal regolamento, la titolarita` di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 12 7/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 58
(Collaborazioni esterne)
1. Il regolamento puo` prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalita`, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potra` essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 59
(Ufficio di indirizzo e di controllo)

1. Il regolamento puo` prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purche` l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs n.5 04/92.

Art. 60
(Segretario comunale)

1. Il segretario comunale e` nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed e` scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale puo` approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art.61
(Funzioni del segretario comunale)

1. Il segretario partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale puo` partecipare a commissioni di studio interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazione della giunta soggette a controllo eventuale.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonche` le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune nei quali l'ente e` parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolemento o conferitagli dal sindaco.

Art. 62
(Vicesegretario comunale)

1. La dotazione organica del personale potra` prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO VIII.

FINANZA E REVISIONE CONTABILE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63
(Ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del comune e` riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento. 2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune e` titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformita` delle leggi vigenti in materia, e` altresi` titolare di potesta` impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 64
(Attivita` finanziaria del comune)

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunita` e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facolta` concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacita` contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressivita` stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie piu` deboli della popolazione.

Art.65
(Bilancio e gestione)

1. L'ordinamento contabile del comune e` riservato alla Legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilita`. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre. Il rendiconoto e` deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Insieme al conto del bilancio e al conto del patrimonio, il comune redige l'inventario annuale dei propri beni.
2. Il pareggio economico e finanziario del bilancio va` perseguito annualmente con una rigorosa amministrazione e con il concorso dei cittadini, in proporzione alla loro condizione di reddito e alla loro qualita` di utenti dei beni e dei servizi comunali.
3. L'autonomia finanziaria e` fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite e sull'autonomia impositiva prevista dalla legge.
4. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione e utilita` pubblica.
5. I trasferimenti erariali debbono principalmente essere utilizzati per garantire i servizi indispensabili, a partire dall'assistenza ai cittadini del comune indigenti e bisognosi.
6. Il comune, nei servizi di propria competenza, delibera tariffe, contributi e corrispettivi, anche in modo non generalizzato, a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio fra costi e ricavi dei servizi singoli e collettivi.
7. L'economo ed ogni altro agente contabile che ha maneggio di pubblico denaro, nonche` tutti coloro che sono incaricati della gestione dei beni del comune debbono rendere il conto della loro gestione al termine dell'esercizio o alla cessazione del loro incarico.
8. Il regolamento di contabilita` disciplina l'organizzazione contabile e finanziaria del comune in conformita` alla legge ed allo statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 66
(Revisione economica e finanziaria)

1. La revisione economica e finanziaria e` affidata ad un revisore dei conti eletto dal consiglio comunale.
2. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita` contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita` ed economicita` della gestione.
3. Il revisore deve possedere, oltre alla capacita` ed ai titoli professionali adeguati, i requisiti di eleggibilita` alla carica di consigliere.
4. Il revisore decade per la perdita dei requisiti di eleggibilita` ed e` revocato per inadempienza grave, preventivamente contestata.
5. Il revisore puo` in ogni momento riferire al consiglio ed al sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti relativi alla gestione; se riscontra gravi irregolarita` alla gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.

CAPO IX.

REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67.
(Modifiche dello statuto)

1. Le modifiche allo statuto sono apportate secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
2. Nessuna proposta di modifica puo` essere sottoposta all'esame del consiglio se prima non e` stata affissa all'albo pretorio per almeno venti giorni e non e` stata data comunicazione ai cittadini con manifesti o con pubblica assemblea.
3. Le proposte respinte dal consiglio non possono essere ripresentate se non dopo un anno.
4. La deliberazione di abrogazione dello statuto non e` valida se non e` accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente ed ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

Art. 68
(Pubblicita` dello statuto)

1. Lo statuto e` a disposizione del pubblico presso la sede comunale e di esso e` garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Art. 69
(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto e le relative modifiche, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.